

# STATUTO

## ARTICOLO 1

### Denominazione e sede

È costituita, in conformità alle leggi vigenti, l'“ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE”, denominata in forma abbreviata "CONFINTERNATIONAL", con sede legale in **Roma, alla Via Valadier n. 36/A**, e sedi operative a Milano via Piave 16, e NAPOLI piazza Eritrea 3. Il Consiglio Direttivo dell'associazione potrà deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione, purché nel territorio del Comune di Roma, senza obbligo di modificare il presente Statuto.

Tale associazione è proprietaria del nome e della sigla, CONFINTERNATIONAL della denominazione estesa “CONFEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELLE IMPRESE”, nonché del logo raffigurato che contraddistingue l'emblema e delle sue eventuali successive elaborazioni, del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati nella loro attività, finché perdura il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dall'Associazione.

## ARTICOLO 2

### Scopo

L'Associazione non persegue scopi politici, religiosi né di lucro. L'Associazione è apartitica ed indipendente da imprese commerciali e industriali.

L'Associazione ha struttura e organizzazione adeguata a garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica fra gli associati e l'osservanza dei principi deontologici.

L'associazione si pone come obiettivo primario quello di promuovere gli interessi delle medie piccole e micro imprese, sia nei rapporti istituzionali, che nei rapporti nel mondo del lavoro, costituendo la sua organizzazione un punto di riferimento per il naturale e sostenibile sia sui mercati nazionali che sui mercati esteri, promuovendo azioni mirate ad affermare il ruolo delle imprese a livello internazionale.

Essa è fondata sui principi della mutualità e della libera adesione, in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti della Unione Europea.

Per l'attuazione di quanto previsto dai precedenti artt. l'associazione si propone:

a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello provinciale;

b) promuovere iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, amministrativo economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività dei soci;

c) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture simili per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento delle imprese e degli imprenditori in pensione;

d) contrattare e sottoscrivere accordi integrativi provinciali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi

- trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti, al fine di produrre normative applicabili nelle aziende associate;
- e) promuovere e partecipare agli enti bilaterali locali;
  - f) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;
  - g) intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;
  - h) istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;
  - i) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali e non profit, anche al fine di incrementare le attività occupazionali;
  - j) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione, lo sviluppo e l'integrazione europea;
  - k) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione degli utili dell'impresa;
  - l) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione, la ricerca, la promozione e la internazionalizzazione delle imprese;
  - m) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici, e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;
  - n) partecipare a società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa;
  - o) designare rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, comitati, consorzi e commissioni ed associazioni;
  - p) sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza finanziaria, manageriale e tecnica alle imprese;
  - q) promuovere, in seno all'associazione, lo sviluppo gruppi, unioni ed associazioni, formati da imprese che svolgono mestieri identici e/o affini, coordinandone l'azione sul piano provinciale;
  - r) promuovere la costituzione di forme associative finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, etc. in favore degli stessi associati e delle loro famiglie;
  - s) esercitare l'attività di editoria all'uopo anche delegandone la gestione a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione all'interno e all'esterno del sistema associativo di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc. , per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;
  - t) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l'attività di formazione viene così articolata:  
partecipare attivamente alle politiche formative della Comunità Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;  
sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;  
promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia, nonché dei servizi

ausiliari di collegamento e supporto, attraverso l'utilizzo di risorse anche esterne, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese;  
favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;  
valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;  
progettare moduli e tipologie dei corsi;  
coordinare le proprie attività con quelle degli enti bilaterali territoriali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire un'articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazioni di attività;  
stabilire convenzioni con gli enti bilaterali, regionali, territoriali e/o con enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;  
promuovere l'orientamento professionale attraverso la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con imprese, gli istituti scolastici e le università.  
Per tali fini, l'associazione potrà avvalersi di risorse, anche esterne per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese. L'associazione può compiere ogni atto giuridico per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazione, anche azionarie, in società di capitali.

L'Associazione promuove, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adotta un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

L'Associazione promuove forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali, erogate dai soci certificati, possono rivolgersi in caso di contenzioso, ai sensi dell'art. 27-ter del citato Codice del Consumo, e ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti. L'assemblea dei Soci può emanare uno o più Regolamenti interni, che disciplineranno, in armonia con il presente Statuto, aspetti di organizzazione interna dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo non sia consentito dalla legge.

L'Associazione in particolare ha per scopo di:

- a) promuovere l'attività dei propri soci collegate agli obiettivi associativi
- b) promuovere lo sviluppo imprenditoriale, soprattutto attraverso la diffusione della conoscenza in ogni sua forma, la nascita e lo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese anche mediante il sistema delle reti di imprese, di cui alla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di formazione e curare la pubblicazione di materiale formativo e informativo, anche periodico, il tutto finalizzato alla qualificazione delle professionalità degli associati, o degli aspiranti tali, in un'ottica globale di miglioramento continuo e di formazione continua obbligatoria ai sensi della Legge 4/2013 e del D.Lgs. 13/2013 e successive modifiche;
- d) rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o indirettamente gli interessi professionali degli associati;
- e) fornire agli associati assistenza ed informazioni sui problemi connessi con la loro attività;

- f) svolgere in generale ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite;
- g) redigere ed aggiornare il registro degli iscritti, nonché sorvegliare la qualificazione degli stessi secondo i parametri previsti dalla Legge 4/2013, dal D.Lgs 13/2013 e successive modifiche, e dai Regolamenti associativi;
- h) promuovere la formazione e la certificazione, stipulando accordi con soggetti di parte terza, dei professionisti specializzati nella creazione e nella gestione delle reti d'impresa;
- i) rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità e raccogliere le informazioni a loro utili;
- j) aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione;
- k) possedere in godimento o in proprietà quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni mobili e immobili;
- l) sostenere iniziative in grado di favorire l'Associato nell'accesso alle opportunità professionali nei campi di interesse dell'Associazione.

L'Associazione raggiunge questi scopi mediante specifiche iniziative rivolte a:

- la promozione della consulenza multidisciplinare di alto profilo nei confronti dei soggetti imprenditoriali attraverso l'attività di professionisti specializzati negli ambiti di riferimento imprenditoriale collegabili direttamente ed indirettamente alle reti di impresa per la progettazione, costituzione e assistenza nello sviluppo, consolidamento e evoluzione delle reti di impresa in ogni loro fase, dalla nascita allo scioglimento;
  - promuovere la costituzione di reti d'impresa e il pieno sviluppo delle reti costituite;
  - realizzare studi e ricerche e organizzare convegni, conferenze e seminari tematici;
  - organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale destinati ai Soci;
  - valorizzare le professioni correlate al tema delle reti d'impresa;
- attivare partnership con associazioni, enti, istituzioni nazionali ed internazionali, nel rispetto della reciproca autonomia, allo scopo di promuovere la cooperazione nei campi di interesse, anche attraverso la partecipazione, con interventi progettuali, a bandi regionali, nazionali, comunitari ed internazionali;
- promuovere la qualificazione della nuova professionalità e l'orientamento professionale e sostenere percorsi e progetti di alternanza scuola-lavoro;
- aderire, come previsto dall'art 3 della legge 4 2013 a forme aggregative, fatta salva la piena indipendenza e imparzialità dell'associazione;
- indicare i requisiti di accesso e verificare il mantenimento dei requisiti in itinere attraverso un processo di attestazione degli standard di qualificazione e di valutazione della formazione continua obbligatoria e dei relativi esiti;
- mettere a disposizione degli associati, anche attivando convenzioni con soggetti esterni, prodotti, strumenti e servizi innovativi nelle aree del credito, della finanza e delle assicurazioni;

nonché quant'altro sia necessario al conseguimento degli obiettivi sociali e ammesso dal regolamento di organizzazione, attuativo dello statuto.

### ARTICOLO 3

#### Durata

L'associazione ha durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 31.

### ARTICOLO 4

#### Tipologie di soci

L'Associazione è costituita da:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari;

### ARTICOLO 5

#### Soci fondatori

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione. Alla stessa potranno aderire, come soci fondatori, coloro che ne condividano le finalità e sottoscrivano entro il 28.02.2017 le norme del presente Statuto. In ogni caso, tutti i soci fondatori restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività professionale.

La quota di iscrizione fino al 30.03.2018 è di Euro 3.000,00 (tremila/00); successivamente essa sarà equiparata a quella dei soci ordinari.

### ARTICOLO 6

#### Soci Onorari

Sono ammessi con la qualifica di soci onorari coloro che abbiano riconosciuti meriti nel campo dell'economia e del lavoro e che condividano gli scopi dell'associazione, ovvero tutti coloro che nel settore economico-politico-sociale-finanziario-industriale-accademico, sia a livello nazionale che a livello internazionale, si siano distinti per le proprie opere e siano riconosciuti quali personalità di spicco.

Sono proposti dalla giunta, e dal collegio dei Probiviri. I soci onorari compongono il Comitato d'onore dell'Associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto.

### ARTICOLO 7

#### Soci ordinari

Sono ammessi, dietro loro richiesta scritta, con la qualifica di soci ordinari i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, che svolgono l'attività di impresa o di consulente per le imprese, anche in forma

associata, societaria, cooperativa, ovvero che svolgano attività di consulenza specifica per l'internazionalizzazione senza essere in possesso dei titoli specifici. L'ammissione in qualità di soci ordinari viene ratificata dalla giunta a seguito della presentazione di apposita documentazione idonea ad attestare i requisiti di onorabilità, così come disposto dal Regolamento di Organizzazione.

Inoltre si precisa che:

I Soci Ordinari sono i lavoratori autonomi, anche se esercenti arti o professioni, le micro, piccole e medie imprese così, come individuate dalle norme in vigore, tempo per tempo, dalla Unione Europea, sotto qualsiasi forma giuridica costituente, compresa la forma cooperativa.

Altresì possono essere soci i pensionati della provincia di Napoli e le Associazioni datoriali di rilevanza provinciale.

La quota associativa è fissata a Euro 100,00 (cento/00).

## ARTICOLO 8 Soci sostenitori

Sono ammessi con la qualifica di sostenitori dell'Associazione, persone o altre figure giuridiche che possono collaborare con l'Associazione stessa, contribuendo a sostenerne l'azione ed i percorsi promozionali. I sostenitori dell'Associazione sono nominati con delibera della Giunta ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzia la totale estraneità sia rispetto ai soci fondatori, onorari, ordinari che con riferimento ai processi decisionali e rappresentativi dell'Associazione, al fine di non comprometterne l'indipendenza, pertanto non hanno diritto di voto.

## ARTICOLO 9 Ammissione

L'ammissione all'Associazione e l'inserimento in particolari qualificazioni definite dall'Associazione è pronunciata con giudizio insindacabile della Giunta con maggioranza minima dei 2/3 dei consiglieri. La qualità di socio prevede l'accettazione dello Statuto associativo, l'osservanza delle disposizioni concernenti la professione e le decisioni dell'Assemblea, il pagamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua, nonché il rispetto del Regolamento e delle condizioni generali dell'Associazione.

## ARTICOLO 10 Regolamento di Organizzazione

Il Regolamento di Organizzazione, attuativo dello Statuto, è redatto dalla Giunta anche con l'ausilio di esperti e consulenti di volta in volta da essi invitati. Il regolamento è approvato dalla maggioranza dei presenti della Giunta in seduta comune con il collegio dei Probiviri e con i Rappresentanti Regionali se nominati.

## ARTICOLO 11 Recesso ed esclusione

Il socio che intenda dimettersi deve inviare lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale, previo pagamento delle quote associative maturate.

Il socio dimissionario non ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

I soci possono essere radiati dall'Associazione per morosità, per motivata indegnità o per attività

contraria e/o nociva agli scopi dell'Associazione.

L'esclusione od altri provvedimenti disciplinari saranno motivati e comunicati al socio i cui eventuali incarichi e la qualifica di socio vengono momentaneamente sospesi unitamente ad un termine non inferiore di 15 giorni nel quale il socio stesso potrà, in forma scritta, presentare gli argomenti a propria difesa al consiglio direttivo, il quale lo esaminerà entro i successivi 15 giorni.

Qualora entro tale termine non vi sia risposta il socio è escluso da tale data.

Nel caso in cui le controdeduzioni siano accertate dalla Giunta la vertenza verrà archiviata. In caso contrario, la documentazione sarà trasmessa al collegio dei probiviri che, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all'esclusione si esprimeranno insindacabilmente. L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso.

## ARTICOLO 12

### Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Giunta;
- c) il Presidente;
- d) Il Comitato di Presidenza
- d) i Vice Presidenti;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
- h) il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, convoca l'Assemblea, le riunioni della Giunta ed il collegio dei Probiviri

## ARTICOLO 13

### Accesso alle cariche statutarie e compensi

Tutte le cariche statutarie sono aperte ai soli soci fondatori, ordinari.

Tutte le cariche statutarie sono gratuite, salvo diversa previsione normativa. Ai componenti degli organi sociali possono essere riconosciuti rimborsi per spese regolarmente documentate.

ARTICOLO 14  
Assemblea Generale

L'Assemblea Generale ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta all'anno dietro convocazione del Presidente un Vicepresidente o del Segretario Generale. L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi presso la sede sociale od altrove purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La convocazione potrà avvenire mediante lettera inviata per posta ordinaria, telefax, posta elettronica anche certificata o con altro mezzo idoneo, o con l'affissione dell'avviso in bacheca, almeno quindici giorni prima della riunione.

L'Assemblea Generale può riunirsi su richiesta della Giunta, dei Revisori dei conti, di 1/4 dei soci con diritto di voto.

In 1<sup>a</sup> convocazione l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati per delega, almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto.

In 2<sup>a</sup> convocazione, l'Assemblea Ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero di soci presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di ventiquattro ore e più di 15giorn.

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati. L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei soci con diritto di voto presenti o rappresentati

In Assemblea hanno diritto di voto i soci in regola con i pagamenti delle quote associative e contro i quali non penda alcun giudizio disciplinare.

Ai fini della partecipazione alla assemblea, si precisa che il versamento della quota annuale deve essere effettuato almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o, se antecedente, alla data di convocazione della assemblea. È ammesso il pagamento della quota in contanti purché prima dell'inizio dell'Assemblea

Ogni socio ha diritto ad un voto personale con esclusione dei soci onorari che possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto. In caso di impedimento il socio può essere rappresentato da un altro socio con diritto di voto.

Ogni socio con diritto di voto non può rappresentare per delega più di tre soci.

L'istituto della rappresentanza con delega non si applica ai soci onorari.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 16, lettere a, b, c, d ed f e per le materie di competenza delle assemblee straordinarie, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta su iniziativa della Giunta o di un numero di soci, aventi diritto al voto ed in regola con le quote, pari al 20% del totale.

In ogni caso, qualora un consigliere della Giunta si opponga, dovrà comunque procedersi alla deliberazione assembleare.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:



- che il segretario provveda alla formazione e sottoscrizione del verbale e all'immediato invio al Presidente per la rilettura e validazione, o con immediata lettura e sottoscrizione se presenti nello stesso luogo;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

#### ARTICOLO 15

##### Compiti dell'Assemblea Generale ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria elegge la Giunta, il Collegio dei Proviviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti, tranne che in sede di costituzione. Inoltre delibera su:

- a) il rendiconto della gestione sociale;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo;
- c) la relazione annuale del Presidente;
- d) la relazione finanziaria del Tesoriere;
- e) gli argomenti inseriti all'ordine del giorno;
- f) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario eccetera;
- g) la nomina dei soci onorari.

#### ARTICOLO 16

##### Assemblea Generale straordinaria

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto e sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

## ARTICOLO 17

### La Giunta

La Giunta dirige l'Associazione ed è composto da nove a quindici membri eletti dall'Assemblea Generale, tranne che in sede di costituzione. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Nei primi tre mandati, la Giunta deve essere costituita da un numero di soci fondatori che ne rappresenti almeno i 2/3.

La Giunta elegge al suo interno il Presidente e i Vice Presidenti nel numero massimo di quattro tranne che in sede di costituzione, il Tesoriere, e il Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario della Giunta stessa.

La Giunta ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto.

## ARTICOLO 18

### Compiti della Giunta

La Giunta Esecutiva attua le direttive adottate dall'Assemblea nel rispetto dello statuto. Per quanto riguarda il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione svolge le seguenti funzioni.

- a) convoca l'Assemblea ai sensi dell'art. 12 del vigente statuto;
- b) predispone il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predispone aggiornamenti e modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redige il regolamento interno di attuazione dello statuto e le sue eventuali modifiche;
- e) delibera l'organico e il trattamento economico del personale, nonché eventuali compensi vari per cariche e rappresentanze;
- f) procede alla nomina dei rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organismi in generale;
- g) delibera sull'eventuale affidamento di procure generali e/o speciali;
- h) nomina e revoca il Direttore;
- i) determina la forma e la misura dei contributi associativi;
- j) delibera sull'eventuale trasferimento della sede nell'ambito della provincia, nonché sull'ampliamento e sulle modificazioni della sede stessa;
- k) delibera sulla partecipazione dell'Associazione ad enti, società, associazioni, consorzi, e altri organismi collettivi;
- l) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- m) delibera di istituire nel territorio provinciale uffici o delegazioni comunali;
- n) delibera sull'acquisto e sull'alienazione di mobili ed immobili di pertinenza dell'Associazione; o) delibera i fondi per l'istituzione di borse di studio, premi e sussidi;
- p) delibera l'istituzione o la soppressione della pubblicazione di notiziari, periodici, giornali, libri, opuscoli, etc. ;
- q) accetta donazioni, lasciti, contributi dello Stato, della ragione, e di altri enti pubblici, di associazioni ed organismi vari nel rispetto delle norme vigenti. In caso di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva portando a ratifica le proprie decisioni nella prima riunione successiva della medesima.

## ARTICOLO 19

### Funzionamento della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente, del Vicepresidente o del Segretario Generale su convocazione del Presidente in sua assenza o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente e del segretario.

La Giunta si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere sono prese a maggioranza, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata di uno dei membri della Giunta a tre riunioni consecutive della Giunta equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile purché i consiglieri da sostituire non superino la maggioranza di quelli nominati dall'assemblea nel qual caso la Giunta decade e deve entro 30 giorni essere convocata l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo. Le delibere della Giunta sono verbalizzate in un apposito libro.

La Giunta può consultare, per affari importanti ed urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

È prevista la consultazione scritta esclusivamente per la definizione di dettagli di argomenti già deliberati ed a fini consultivi. In ogni caso, qualora un consigliere si opponga, tali argomenti dovranno essere trattati all'interno di un normale riunione di Giunta.

## ARTICOLO 20 Presidente

Il Presidente presiede la Giunta e l'Assemblea Generale. Egli rappresenta ad ogni effetto l'Associazione, sottoscrive con la sua firma per essa. In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente in ordine di anzianità o dal segretario.

Per questioni di particolare importanza può richiedere la firma di un altro membro della Giunta.

## ARTICOLO 21 Il Comitato di Presidenza

Al Comitato di Presidenza sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea ed alla Giunta. Le attribuzioni del Comitato di Presidenza sono:

- deliberare sulle domande di ammissione delle Federazioni Socie e degli altri enti aderenti;
- attuare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale;
- proporre alle Federazioni Regionali, Provinciali e Territoriali la nomina, la sostituzione od il trasferimento del presidente o dei dirigenti;
- designare i rappresentanti della Confederazione presso gli organi politici, amministrativi e tecnici;
- deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- proporre all'Assemblea eventuali contributi speciali;
- predisporre la relazione annuale per l'Assemblea dei soci;
- approvare il Regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro del personale;
- sottoporre ai Soci in Assemblea o mediante consultazione scritta, eventuali modifiche allo Statuto;
- coadiuvare il Presidente nell'esplicazione del suo mandato.
- nominare il Vice Presidente Vicario.

ARTICOLO 22  
Segretario Generale

Il Segretario Generale viene nominato dalla Giunta e cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, secondo le direttive della Giunta stessa e del Presidente, convoca la Giunta su delega di quest'ultimo e svolge tutte le diverse funzioni attribuitegli dai regolamenti. Provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea e della Giunta. Svolge inoltre tutti i compiti che gli sono appositamente delegati dal Presidente e dalla Giunta. È vietata la delega in bianco.

ARTICOLO 23  
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio verrà nominato nel corso della prima adunanza della Giunta. È composto da tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Per i primi tre mandati la maggioranza dei membri e la presidenza del Collegio, inclusi i supplenti, dovrà essere scelta tra i soci fondatori.

La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con la Giunta, sottopone all'Assemblea il Codice Etico e di Condotta dell'Associazione ed interviene in caso di controversie tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci. Il Collegio dei Probiviri eroga le sanzioni disciplinari, ivi compresa l'esclusione, nei confronti dei soci e dei rappresentanti territoriali, ai sensi dell'articolo 12 e 24 del presente Statuto. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

ARTICOLO 24

Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. La loro carica ha la durata di tre anni e sono rieleggibili. Ha il compito di sorvegliare e controllare la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea.

L'assemblea, in alternativa, può nominare anche un revisore unico purché iscritto al Registro dei Revisori Legali.

La nomina è facoltativa fino al 30.03. 2018.

ARTICOLO 25  
Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di stimolare attraverso le idee e le iniziative dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, attraverso la promozione dell'analisi del mercato ai fini dell'internazionalizzazione delle imprese anche attraverso la diffusione del sistema delle reti d'impresa, la valorizzazione della professione e gli iscritti all'associazione.

Entro il 28.02.2018 la Giunta ne nomina unicamente il Presidente il quale, entro 120 giorni dalla nomina,

provvede a segnalare i nominativi ed il numero minimo dei possibili primi componenti, preferibilmente tra i soci fondatori

Successivamente, i componenti, che devono essere scelti tra coloro che abbiano riconosciuti meriti tecnico-scientifici e/o etici nel campo dell'economia e dell'imprenditorialità, o conoscenze esperienze e competenze specifiche, vengono nominati dalla Giunta su proposta anche del Collegio dei Probiviri o da almeno 1/10 dei soci certificati.

## ARTICOLO 26

### Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e dalle entrate straordinarie, nonché dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci.

Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dalla Giunta o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi. I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi.

Il patrimonio è amministrato dal Segretario Generale, il quale ne risponde, insieme ai Revisori dei Conti, di fronte all'Assemblea Generale ed alla Giunta. Le azioni di responsabilità contro i membri della Giunta e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea Generale e sono esercitate dai nuovi membri della Giunta o dai liquidatori dell'Associazione.

In particolare Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi annuali dei soci;
- b) da contributi da parte di enti ed istituzioni;
- c) da erogazioni e da lasciti costituiti in favore dell'Associazione e da eventuali devoluzioni di beni fatte all'Associazione da terzi a qualsiasi titolo;
- d) da beni patrimoniali eventualmente acquisiti;
- e) dai contributi straordinari dei soci deliberati dalla Giunta Esecutiva;
- f) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- g) dalle quote derivanti dalle prestazioni di servizi;
- h) da introiti derivanti dalla stipula di convenzioni con altri enti.

L'Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio, purché mantenga carattere di secondarietà e collegamenti allo scopo sociale, potrà anche derivare da attività economica, finalizzate unicamente al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario dell'Associazione e fermo il divieto di distribuzione di utile a qualsiasi titolo

## ARTICOLO 27

### Bilancio

Il bilancio preventivo è annuale. Esso viene redatto dal Tesoriere con l'ausilio del Segretario Generale, ratificato dalla Giunta e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. L'esercizio dura dal 1 gennaio al 31 dicembre ad eccezione del primo periodo che inizierà al momento della costituzione fino al 31 dicembre 2018.

ARTICOLO 28  
Scioglimento

La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di competenza esclusiva dell'Assemblea Generale Straordinaria.

La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberarvi.

Se è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio ed alla nomina dei liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile.

Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

In articolare ed in riferimento alle associazioni confederate territoriali e provinciali, in caso di scioglimento delle stesse, il patrimonio delle stesse, verrà devoluto a favore della federazione nazionale.

ARTICOLO 29  
Norma transitoria

Per il primo periodo, tutte le cariche e gli incarichi successivi alla costituzione scadranno insieme alla prima Giunta, il 31 dicembre 2020.

ARTICOLO 30  
Incompatibilità

Qualsiasi titolare di cariche associative non può ricoprire cariche analoghe in altre associazioni professionali, costituite ai sensi della Legge 4/2013 ed attive sulle medesime tematiche di interesse.

Al fine di tutelare l'autonomia dell'associazione ed evitare conflitti di interesse, i membri della Giunta ed i probiviri non possono ricoprire cariche analoghe in associazioni attive sulle stesse tematiche di interesse. I membri della Giunta ed i probiviri sono altresì tenuti, nell'esercizio della propria funzione, a segnalare possibili conflitti di interesse ed astenersi di partecipare alla votazione di decisioni per le quali si possa configurare una siffatta condizione.

Situazioni dubbie, in relazione all'incompatibilità dei titolari di cariche, saranno rimesse alla decisione del collegio dei probiviri.

ARTICOLO 31  
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme riguardanti le Associazioni, in quanto applicabili, previste dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

Il presente statuto si compone di n. 15 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli il 04 Gennaio 2018

**Emilio della Penna**

**Salvo Iavarone**

**Alessandro Piro**